



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

Data della deliberazione

09 maggio 2025

N° 12/ CD

OGGETTO:

Adozione del “Programma triennale 2025-2027 delle esigenze pubbliche da soddisfare attraverso forme di PPP, ai sensi dell’art. 175 del D.lgs. 36/2023, come relazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale sub lett. A)”

***ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO***

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **nove** del mese di **ma-**
gio alle ore **13:08**, in Messina, presso gli Uffici del Consor-
zio, si è riunito il Consiglio Direttivo presieduto dal Presiden-
te, Avv. Filippo Nasca, con l'intervento dei Signori:

dott.ssa Patrizia Valenti – Vicepresidente – (in video confe-
renza);

Ing. Massimo Brocato - Componente - (presente in sede);

Dott. Calogero Mattina – presidente Collegio dei Revisori
(presente in sede);

Assiste il Direttore Generale dott. Calogero Franco Fazio
(presente in sede).

OMISSIS



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 12 agosto 1982, n. 531 recante il Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale ed in particolare l'art. 16 in forza del quale è stato costituito un Consorzio unico di enti pubblici cui sono state trasferire le concessioni relative alle autostrade assentite ai consorzi per l'autostrada Messina-Catania, per l'autostrada Messina-Palermo e per l'autostrada Siracusa-Gela;

VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2021 n° 4 (pubblicata in G.U.R.S. 19 febbraio 2021 n° 7) in forza della quale il Consorzio per le autostrade Siciliane, già ente pubblico non economico "assume la natura giuridica di ente pubblico economico";

VISTA la legge 150/2000, nonché la disciplina Regionale di riferimento;

VISTO il vigente Statuto del Consorzio per le Autostrade Siciliane approvato con deliberazione dell'Assemblea del Consorzio n. 3/AS del 1° luglio 2021 e successiva deliberazione della Giunta Regionale n 297 del 16 luglio 2021 e RITENUTA la propria competenza all'odierno atto;

VISTI altresì gli articoli 16 e 23 dello Statuto, in forza dei quali ai sensi e per gli effetti della cit. l.r. n. 4/2021 la riforma giuridica del Consorzio in Ente pubblico economico ha comportato la fuoriuscita dal novero delle amministrazioni pubbliche ex art. 1 del T.U. PI Dlgs 165/2001 e per quanto attiene ai rapporti di lavoro del personale dell'Ente il regime di diritto privato e l'applicazione in via suppletiva delle disposizioni del Libro V del Codice civile (ai sensi dell'art. 2093 c.c.);

PREMESSO

Che con deliberazione n. 3/CD del 09febbraio 2024 (rubricata: "Definizione degli obiettivi strategici della struttura di gestione del Consorzio, anno 2024") come modificata con deliberazione n. 4/CD del 23.02.2024(rubricata: "Definizione degli obiettivi strategici della struttura di gestione dell'Ente da integrare con le azioni e misure di etica, trasparenza ed anticorruzione – anno 2024 Scheda Area Strategica 3 tecnica e d'esercizio) sono stati approvati gli obiettivi strategici della struttura di gestione dell'Ente;

Che l'obiettivo Outcom1.5.5prevede l'"Adozione di un piano di riduzione dei consumi energetici e transizione verso energie green";

Che risulta necessario provvedere alla realizzazione di impianti di produzione di Energia Elettrica da fonti rinnovabili nelle aree delle tratte Autostradali in gestione a questo Ente A18 SR-GELA, A18 ME-CT e A 20 ME-PA finalizzata ad ottenere i seguenti obiettivi strategici per l'Ente:

- Valorizzare le aree autostradali in gestione;
- Generare benefici ambientali, economici e sociali;
- Promuovere l'innovazione tecnologica nel settore energetico;
- Efficientare e contenere i consumi energetici;
- Adeguare gli impianti a servizio delle gallerie e degli svincoli;
- Abbattere i costi energetici e risanare il bilancio;
- Abbattere l'impatto ambientale dei consumi energetici;



Che è quindi esigenza dell'Amministrazione efficientare e contenere i consumi energetici, adeguare gli impianti a servizio delle gallerie e degli svincoli, abbattere i costi energetici e il relativo impatto ambientale attraverso la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle aree in gestione;

Che per perseguire l'efficientamento e il contenimento dei consumi energetici attraverso la realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è necessario dar corso ad investimenti significativi;

Che l'impiego delle risorse finanziarie andrebbe realizzato in tempi rapidi, 1/2 anni, difficilmente compatibili con le attuali dinamiche del bilancio dell'Ente caratterizzato da una certa rigidità nell'accedere ai finanziamenti;

Che la realizzazione degli interventi di cui sopra effettuata direttamente dall'Amministrazione porterebbe un appesantimento del lavoro degli uffici in quanto sarebbe richiesto un incremento nell'utilizzo delle risorse tecniche presenti nell'organico.

Che lo spostamento di queste competenze si rende necessario per ottimizzare l'impiego delle risorse tecniche disponibili nell'organico degli uffici concentrando le loro attività sulla parte di controllo dei contratti e delle attività;

Che dar corso in tempi rapidi al piano degli investimenti consentirebbe inoltre di portare a regime rapidamente una gestione ottimale degli stessi conseguendo anche risparmi economici;

Che l'ingente impegno economico, necessario per gli interventi sopra descritti, non può essere interamente sostenuto dall'amministrazione pubblica, ma richiede il coinvolgimento anche di risorse private in termini finanziari e di allocazione dei rischi, mediante forme di collaborazione con gli operatori economici interessati a soluzioni contrattuali di Partenariato Pubblico Privato (in breve PPP), disciplinate dal legislatore con il D. Lgs.36/2023 e s.m.i.

Richiamato l'art. 175 c.1 del D.lgs. 36/2023 che dispone che le pubbliche amministrazioni adottino il programma triennale delle esigenze pubbliche idonee ad essere soddisfatte attraverso forme di Partenariato Pubblico-Privato allo scopo di *"... garantire la massima trasparenza nei confronti degli OO.EE., degli investitori ..."*;

Confermato che i progetti di Partenariato per i quali è stata fatta una prima valutazione preliminare di convenienza e fattibilità per il triennio 2025-2027 vengono di seguito sinteticamente riportati:

A.1 Realizzazione di impianti di produzione di Energia Elettrica da fonti rinnovabili tramite la concessione delle aree delle tratte Autostradali in gestione:

A.1.1 Tratta A18 SR-GELA;

A.1.2 Tratta A18 ME-CT;

A.1.3 Tratta A20 ME-PA;

Ritenuto di procedere, per ciascuno dei PPP sopraelencati, all'acquisizione di proposte degli operatori economici interessati, secondo le modalità di cui agli artt. 193 ss. D.lgs. 36/2023, che disciplinano la procedura per selezionare il Promotore della singola iniziativa

Per tutto quanto sopra premesso e ritenuto,



Handwritten signature and official stamp of the Ufficio Tecnico Provinciale di Messina. The stamp is circular with the text "UFFICIO TECNICO PROVINCIALE" around the perimeter and "MESSINA" in the center. The signature is written in blue ink over the stamp.

Propone che il Consiglio Direttivo

DELIBERI

Di prendere atto delle esigenze descritte in premessa, e sinteticamente descritte nella relazione *“Scheda PPP per approvazione del Programma Triennale 2025-2027 delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato (D.lgs. 36/2023 art. 175 comma 1 e art. 174 e 175) in allegato al Programma Triennale delle Opere Pubbliche “allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale sub lett. A), rispondenti all’interesse pubblico di*

- Valorizzare le aree autostradali in gestione;
- Generare benefici ambientali, economici e sociali;
- Promuovere l’innovazione tecnologica nel settore energetico;
- Efficientare e contenere i consumi energetici;
- Adeguare gli impianti a servizio delle gallerie e degli svincoli;
- Abbattere i costi energetici e risanare il bilancio;
- Abbattere l’impatto ambientale dei consumi energetici;

Di adottare il Programma triennale 2025-2027 delle esigenze pubbliche da soddisfare attraverso forme di PPP, ai sensi dell’art. 175 del D.lgs. 36/2023, come relazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale sub lett. A), costituito dalle operazioni di seguito sinteticamente riportate:

A.1 Realizzazione di impianti di produzione di Energia Elettrica da fonti rinnovabili tramite la concessione delle aree delle tratte Autostradali in gestione:

A.1.1 Tratta A18 SR-GELA;


A.1.2 Tratta A18 ME-CT;

A.1.3 Tratta A20 ME-PA;

Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario e di Ragioneria

Vista la Superiore proposta, esprime parere FAVOREVOLE


Il Responsabile
Dott.ssa Caterina Lombardo



Il Direttore Generale

Vista la Superiore proposta, esprime parere FAVOREVOLE

Il Direttore Generale
Dott. Calogero Franco Fazio



IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTE le premesse ed i contenuti esposti nella parte motiva della superiore proposta.

VISTI i pareri – come di seguito espressi – in ordine all’adozione del presente provvedimento:

VISTO il vigente Statuto del Consorzio per le Autostrade Siciliane

Con votazione unanime

DELIBERA

L’adozione, in quanto adottabile, del “Programma triennale 2025-2027 delle esigenze pubbliche da soddisfare attraverso forme di PPP, ai sensi dell’art. 175 del D.lgs. 36/2023, come relazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale sub lett. A)”

DARE MANDATO agli Uffici degli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa e per le comunicazioni necessarie, come dovuto e di prassi, verso Organi, Amministrazioni e Autorità di controllo ed eventuale informativa agli organi sindacali

Voto consultivo ai sensi dell’art. 10 dello Statuto

Il Direttore Generale
Dott. Calogero Franco Fazio



IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Nasca





All. A)

Scheda PPP per approvazione del Programma Triennale 2025-2027 delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato (D.lgs. 36/2023 art. 175 comma 1 e art. 174 e 175) in allegato al Programma Triennale delle Opere Pubbliche

Il presente programma è redatto ai sensi dell'art. 175 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. che prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di adottare il programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato e viene allegato al programma triennale delle opere pubbliche.

Attività da soddisfare attraverso le forme di partenariato pubblico-privato:

A.1 Realizzazione di impianti di produzione di Energia Elettrica da fonti rinnovabili tramite la concessione delle aree delle tratte Autostradali in gestione:

A.1.1 Tratta A18 SR-GELA;

A.1.2 Tratta A18 ME-CT;

A.1.3 Tratta A20 ME-PA;

ad operatore economico esterno finalizzata ad ottenere i seguenti obiettivi strategici per l'Ente:

- valorizzare le aree autostradali in gestione;
- generare benefici ambientali, economici e sociali;
- promozione dell'innovazione tecnologica nel settore energetico;

Esigenza dell'Amministrazione:

- Valorizzare le aree autostradali in gestione;
- Generare benefici ambientali, economici e sociali;
- Promuovere l'innovazione tecnologica nel settore energetico;
- Efficientare e contenere i consumi energetici;
- Adeguare gli impianti a servizio delle gallerie e degli svincoli;
- Abbattere i costi energetici e risanare il bilancio;
- Abbattere l'impatto ambientale dei consumi energetici;

Modalità di attuazione:

Il Partenariato Pubblico Privato (PPP)

Il PPP comprende una vasta gamma di modelli di cooperazione tra il settore pubblico e quello privato. Il ricorso al PPP, attraverso le sue diverse metodologie attuative può, in generale, essere evocato in tutti quei casi in cui il settore pubblico intenda realizzare un progetto che coinvolga un'opera pubblica, o di pubblica utilità, la cui progettazione, realizzazione, gestione e finanziamento – in tutto o in parte – siano affidati al settore privato.

Tipologia di intervento:

- **progetti in cui il concessionario privato fornisce direttamente servizi alla Pubblica Amministrazione ("Opere calde"):** i singoli interventi A.1.1, A.1.2 e A.1.3 si configurano come un'opera «calda» in quanto fanno riferimento a progetti dotati di un'elevata capacità di generare reddito che consentono, quindi, al privato la copertura dei costi di investimento nell'arco della vita della concessione e la generazione del rendimento obiettivo. L'unico coinvolgimento del settore



pubblico si sostanzia nell'identificazione delle condizioni necessarie per consentire la realizzazione del progetto, facendosi carico delle fasi iniziali di progettazione, autorizzazione, indizione dei bandi di gara per l'assegnazione delle concessioni e fornendo assistenza per le procedure autorizzative. Per questa categoria di opere diviene rilevante per il pubblico poter correttamente stabilire la durata del periodo concessorio. Essa risulta infatti determinante nella fissazione della redditività del progetto, ponendosi quale elemento discrezionale atto a trasferire ricchezza dal pubblico al privato, o viceversa.

Tipologia di contratto:

Viste le esigenze dell'amministrazione sopra riportate si evidenziano pertanto delle caratteristiche da soddisfare che derivano dalla necessità di effettuare:

- investimenti atti alla messa a norma e all'aggiornamento tecnologico ed all'efficientamento energetico;
- gestione degli impianti e delle opere di efficientamento atte al raggiungimento di prestazioni migliorative in termini di consumi;
- investimenti per abbattere l'impatto ambientale dei consumi energetici;
- valorizzare le aree autostradali in gestione;

Per ottemperare alle esigenze è ipotizzabile una situazione che contempli nell'ambito del contratto le modalità sotto riportate:

- **Contratto di disponibilità** (progettazione, realizzazione e gestione di un'opera pubblica o di pubblica utilità il cui corrispettivo consiste nell'erogazione da parte della stazione appaltante di una somma periodica e indicizzata a titolo di canone di disponibilità).
- **Contratto di efficientamento energetico (EPC)** (correlazione tra pagamento e risultati in termini di incremento della prestazione energetica con rischio operativo in capo al fornitore di servizi).

Durante l'interlocuzione con il promotore privato si potranno valutare modalità alternative di attuazione per soddisfare le esigenze dell'Ente.

Art. 200 co.1 del D.lgs. 36/2023 -Codice (rif. art. 180 co.2 del D.lgs. 50/2016):

- Contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica.

1. Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione dell'operatore economico sono determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purché quantificabili in relazione ai consumi. La misura di miglioramento dell'efficienza energetica, calcolata secondo le norme in materia di attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, è resa disponibile all'ente concedente a cura dell'operatore economico e deve essere verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche adibite per la raccolta, l'organizzazione, la gestione, l'elaborazione, la valutazione e il monitoraggio dei consumi energetici.

Motivazioni per l'affidamento dell'attività attraverso le forme di partenariato pubblico - privato:

Per perseguire l'efficientamento e il contenimento dei consumi energetici attraverso la realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è necessario dar corso ad investimenti significativi.

L'impiego delle risorse finanziarie andrebbe realizzato in tempi rapidi, 1/2 anni, difficilmente compatibili con le attuali dinamiche del bilancio dell'Ente caratterizzato da una certa rigidità nell'accedere ai finanziamenti.

Analogamente anche la realizzazione degli interventi di cui sopra effettuata direttamente dall'Amministrazione porterebbe un appesantimento del lavoro degli uffici in quanto sarebbe richiesto un incremento nell'utilizzo delle risorse tecniche presenti nell'organico. Dar corso in tempi rapidi al piano degli investimenti consentirebbe inoltre di portare a regime rapidamente una gestione ottimale degli stessi conseguendo anche risparmi economici.

Il miglioramento della gestione degli impianti a servizio delle gallerie e degli svincoli e della gestione degli interventi manutentivi sia ordinari che straordinari è possibile accorciando la filiera procedurale della loro realizzazione.

Questo è ottenibile prevedendo di porre in capo al gestore degli impianti di alcune attività quali la ricerca guasti e perdite ed i relativi lavori di riparazione.

Lo spostamento di queste competenze si rende necessario per ottimizzare l'impiego delle risorse tecniche disponibili nell'organico degli uffici concentrando le loro attività sulla parte di controllo dei contratti e delle attività.

Solo una modalità attuativa che abbinasse investimenti consistenti con filiera corta nella realizzazione e della gestione degli stessi potrebbe garantire un risultato ottimale: per quanto sopra detto la realizzazione con risorse proprie dell'amministrazione non pare compatibile e sarebbe opportuno l'ottenimento mediante le forme previste dal partenariato pubblico - privato.

PROPONENTE: Operatore economico esterno che recepisce l'esigenza presente nel piano

La proposta del proponente sarà valutata secondo le modalità indicate dal D.lgs. 36/2023 e s.m.i. codice dei contratti pubblici e si procederà alla valutazione preliminare della sua convenienza e fattibilità, all'analisi dell'idoneità del progetto ad essere finanziato con risorse private e della allocazione del rischio operativo in capo all'impresa, comprensivo del rischio connessa alla realizzazione delle opere e di disponibilità dei materiali.

RIFERIMENTI CODICE D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

LIBRO IV - DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO E DELLE CONCESSIONI

PARTI I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 174. (Nozione)

1. Il partenariato pubblico-privato è un'operazione economica in cui ricorrono congiuntamente le seguenti caratteristiche:
 - a) tra un ente concedente e uno o più operatori economici privati è instaurato un rapporto contrattuale di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico;
 - b) la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima;
 - c) alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l'attuazione;
 - d) il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi è allocato in capo al soggetto privato.



2. Per ente concedente, ai sensi della lettera a) del comma 1, si intendono le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 1 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.
3. Il partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale comprende le figure della concessione, anche nelle forme della finanza di progetto, della locazione finanziaria e del contratto di disponibilità, nonché gli altri contratti stipulati dalla pubblica amministrazione con operatori economici privati che abbiano i contenuti di cui al comma 1 e siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela. L'affidamento e l'esecuzione dei relativi contratti sono disciplinati dalle disposizioni di cui ai Titoli II, III e IV della Parte. Le modalità di allocazione del rischio operativo, la durata del contratto di partenariato pubblico-privato, le modalità di determinazione della soglia e i metodi di calcolo del valore stimato sono disciplinate dagli articoli 177, 178 e 179.
4. Il partenariato pubblico-privato di tipo istituzionale si realizza attraverso la creazione di un ente partecipato congiuntamente dalla parte privata e da quella pubblica ed è disciplinato dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, e dalle altre norme speciali di settore.
5. I contratti di partenariato pubblico-privato possono essere stipulati solo da enti concedenti qualificati ai sensi dell'articolo 63.

Art. 175. (Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio)

1. Le pubbliche amministrazioni adottano il programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato.
2. Il ricorso al partenariato pubblico-privato è preceduto da una valutazione preliminare di convenienza e fattibilità. La valutazione si incentra sull'idoneità del progetto a essere finanziato con risorse private, sulle condizioni necessarie a ottimizzare il rapporto tra costi e benefici, sulla efficiente allocazione del rischio operativo, sulla capacità di generare soluzioni innovative, nonché sulla capacità di indebitamento dell'ente e sulla disponibilità di risorse sul bilancio pluriennale. A tal fine, la valutazione confronta la stima dei costi e dei benefici del progetto di partenariato, nell'arco dell'intera durata del rapporto, con quella del ricorso alternativo al contratto di appalto per un arco temporale equivalente.
3. Nei casi di progetti di interesse statale oppure di progetti finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia già previsto che si esprima il CIPESS, gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo pari o superiore a 50 milioni di euro, richiedono parere non vincolante ai fini della valutazione preliminare di cui al comma 2, al Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), inviando contestualmente la documentazione anche al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il NARS, previa acquisizione delle valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che devono essere espresse entro 25 giorni dalla richiesta, si pronuncia entro i successivi 20 giorni. Qualora l'ente concedente intenda discostarsi dal parere reso, è tenuto a darne adeguata motivazione, dando conto delle ragioni della decisione e indicando, in particolare, la modalità di contabilizzazione adottata. Il suddetto parere deve essere chiesto prima della pubblicazione del bando di gara in caso di progetto a iniziativa pubblica ovvero prima della dichiarazione di fattibilità in caso di progetto a iniziativa privata. Il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo la valutazione preliminare, può sottoporre lo schema di contratto ai pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, anche per la valutazione di profili diversi da quello della convenienza.
4. Comma soppresso dal d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209).
5. L'ente concedente, sentito l'operatore economico, affida al RUP nominato ai sensi dell'articolo 15 le funzioni di responsabile unico del progetto di partenariato. Il responsabile coordina e controlla, sotto il profilo tecnico e contabile, l'esecuzione del contratto, verificando costantemente il rispetto dei livelli di qualità e quantità delle prestazioni.





6. L'ente concedente esercita il controllo sull'attività dell'operatore economico, verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico del rischio operativo trasferito. L'operatore economico fornisce tutte le informazioni necessarie allo scopo, con le modalità stabilite nel contratto.
7. Il monitoraggio dei partenariati pubblici privati è affidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che lo esercitano tramite l'accesso al portale sul monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato istituito presso la Ragioneria generale dello Stato mediante il quale gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere le informazioni sui contratti stipulati che prevedono la realizzazione di opere o lavori, quale condizione di efficacia. Gli enti concedenti sono tenuti altresì a dare evidenza dei contratti di partenariato pubblico privato stipulati mediante apposito allegato al bilancio d'esercizio con l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo di gara (CIG), del valore complessivo del contratto, della durata, dell'importo del contributo pubblico e dell'importo dell'investimento a carico del privato.
8. Sul portale di cui al comma 7 sono pubblicati e aggiornati periodicamente le migliori prassi in materia di forme e caratteristiche tecniche di finanziamento di partenariato pubblico-privato più ricorrenti sul mercato.
9. Ai soli fini di contabilità pubblica, si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat a cui sono tenute le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
- 9-bis. Il DIPE, di concerto con l'ANAC e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, approva contratti-tipo in materia di partenariato pubblico-privato, con riferimento ai contratti di cui alle Parti II, III, IV e V del presente Libro.

Attività di monitoraggio e controllo:

- Nomina del RUP come responsabile unico del progetto di partenariato;
- Verifica costante della permanenza del rischio operativo in capo all'impresa;
- Monitoraggio dei livelli di servizio
- Controllo delle performance energetiche
- Verifica del rispetto degli standard ambientali

Coperture finanziarie:

- indicazione del valore complessivo del contratto e della sua durata;
- predeterminazione dell'eventuale contributo pubblico e copertura finanziaria
- predeterminazione del valore dell'investimento privato

Il Tecnico
Ing. Salvatore F.C. Rapisarda

Il Direttore Generale
Dott. Calogero Franco Fazio